

Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

0131995-2002

PU-GDAP-100-19/03/2002-0131995-2002

uil pa penitenziari

Roma,

All'O.S. U.I.L. P.P. Via Emilio Lepido n. 46 00157 - ROMA

e p.c.:

Alla Direzione della Casa Circondariale di VIBO VALENTIA

OGGETTO: Casa Circondariale di VIBO VALENTIA. Ordine di Servizio n. 9 del 5 febbraio 2002.

Con riferimento alla nota n. 21/02 del 18 febbraio 2002 del Coordinamento Regionale di codesta Organizzazione Sindacale, si osserva come ai dipendenti, i quali si trovino assenti dal servizio per malattia, non possa essere imposto alcun obbligo ulteriore rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

In particolare, ai suddetti dipendenti è fatto obbligo, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 11.11.1983 n. 638 ed al D.M. 15.7.1986, di essere reperibili presso il proprio domicilio durante le fasce orarie stabilite – ovvero dalle ore 10.00 alle ore 12.00 della fascia antimeridiana e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 della fascia pomeridiana – al fine di consentire lo svolgimento delle visite di controllo. Inoltre, i dipendenti in stato di malattia debbono tenere una condotta tale da favorire la pronta guarigione, secondo le prescrizioni del medico di fiducia.

Non appare, pertanto, passibile di procedimento disciplinare il lavoratore ammalato che, in orario diverso da quello delle fasce orarie di reperibilità, si rechi presso gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale per farsi sottoporre spontaneamente

MOD. 40/255



Ministero della Giustizia

a visita fiscale, ove ciò sia compatibile con il proprio stato di salute e non ne comprometta la guarigione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.

uil pa penitenziari

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO